

ATTO COSTITUTIVO Citizen Science Italia ETS

In data 17 Febbraio 2023 presso Orto Botanico di Roma, Largo Cristina di Svezia, 23 A - 24, 00165 Roma RM, alle ore 10:30 si sono riunite le seguenti persone:

ANDREA SFORZI, nato Grosseto (GR) il 13.03.1967 residente a GROSSETO (GR) in S.P.109 Barbaruta n.41B, cittadino Italiano, codice fiscale SFRNDR67C13E202H;

ALESSANDRO CAMPANARO, nato a Roma (RM) il 17.05.1979 residente a RIGNANO SULL'ARNO (FI) in Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 2, cittadino Italiano, codice fiscale CMPLSN79E17H501Z;

GAIA AGNELLO, nata a Palermo (PA) il 12.07.1986 residente a PALERMO (PA) in vicolo Cassarelli n. 12, cittadina Italiana, codice fiscale GNLGAI86L52G273H;

BRUNA GUMIERO, nata a Cordenons (PN) il 19.07.1960 residente a SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) in via Demetrio Samoggia n. 6, cittadina Italiana, codice fiscale GMRBRN60L59C991E;

CRISTINA CASTRACANI, nata a CHIARAVALLE (AN) il 26.03.1975 e residente a PARMA (PR) in Borgo Onorato n. 27, cittadina Italiana, codice fiscale CSTCST75C66C615T;

CATERINA BERGAMI, nata a BOLOGNA (BO) il 07.04.1979 residente a MILANO (MI) in via Cenisio n. 42, cittadina Italiana, codice fiscale BRGCRN79D47A944N;

ALESSANDRO OGGIONI, nato a MILANO (MI) il 25.09.1974 e residente a MILANO (MI) in Via Cenisio n. 42, cittadino Italiano, codice fiscale GGNLSN74P25F20RE;

DOMENICO D'ALELIO, nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) il 01.11.1976 e residente a MERCOGLIANO (AV) in via A. de Curtis (Totò) n. 42, cittadino Italiano, codice fiscale DLLDNC76S01C523C;

STEFANO MARTELLOS, nato a Gorizia il 12/04/1969 e residente a TRIESTE (TS) in via Gattereri n. 31, cittadino Italiano, codice fiscale MRTSFN69D12E098H;

CHIARA VITILLO, nata a GROSSETO (GR) il 29.01.1989 e residente a GROSSETO (GR) in viale Ombrone n. 14, cittadina Italiana, codice fiscale VTLCHR89A69E202J.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, Andrea Sforzi il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione Gaia Agnello quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

Bg DO CB GA CA JH DO A

"Citizen Science Italia ETS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale, in via principale nel campo della Citizen Science (CS). In particolare, l'associazione intende promuovere il pieno sviluppo della CS in Italia intesa come qualsiasi attività che coinvolga il pubblico in una o più fasi del processo scientifico (sviluppo di ipotesi di ricerca, raccolta, interpretazione e analisi dei dati, pubblicazione e diffusione dei risultati) e che rafforzi l'interfaccia tra scienziati, decisori politici e cittadini.

L'associazione intende rappresentare la comunità italiana di CS a livello nazionale e internazionale, facilitando la comunicazione e disseminazione dei progetti di CS italiani, favorendo l'attività di networking e promuovendo la condivisione di buone pratiche e lo scambio di esperienze.

L'associazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi in linea con i 10 principi enunciati dalla European Citizen Science Association (ECSA):

- a) promuovendo iniziative e attività inerenti vari ambiti della CS, inclusi lo sviluppo e la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali e la creazione di partenariati che coinvolgano i soci;
- b) raccogliendo, sviluppando e disseminando buone pratiche sulla CS, attraverso siti web, social media, workshop, conferenze e pubblicazioni;
- c) implementando e mantenendo un portale web a servizio della comunità nazionale di CS;
- d) creando sinergie con le istituzioni per promuovere l'eccellenza nella CS;
- e) sviluppando metodologie e strumenti educativi e formativi per facilitare il coinvolgimento attivo della comunità nel processo scientifico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



ART. 3 I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo) sia composto da 10 componenti, e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Andrea Sforzi

Vice – Presidente Gaia Agnello

Segretario e Tesoriere Chiara Vitillo

Consigliere Alessandro Campanaro

Consigliere Bruna Gumiero

Consigliere Cristina Castracani

Consigliere Caterina Bergami

Consigliere Alessandro Oggioni

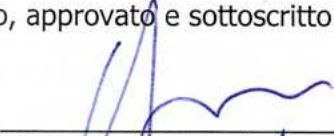
Consigliere Domenico D'Alelio

Consigliere Stefano Martellos

ART. 4 Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2023. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

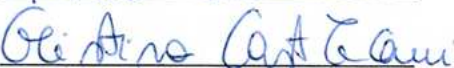
Letto, approvato e sottoscritto

Sig. 

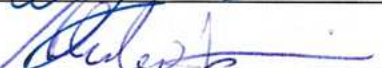
Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Sig. 

Bg 

Sig. [Signature]
Sig. Bruno Gennaro
Sig. [Signature]

Luogo e data Roma, 17/02/2023

VERSATILE 2000 REG TO A GROSSETO
IN DATA 23/2/23 IL 23/2/23
c/o Poste AL N. 352 MOD. 3°



Roberta INNOCENTI
[Signature]



STATUTO

Citizen Science Italia ETS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: "**Citizen Science Italia ETS**", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto e con durata illimitata.

ART. 2 (Principi ispiratori, scopo, finalità e attività)

Principi Ispiratori

La nostra visione è che tutte le persone siano valorizzate e responsabilizzate come attori nel promuovere la conoscenza e l'innovazione, favorendo così lo sviluppo sostenibile. Vogliamo far sì che la Citizen Science (CS) sia riconosciuta, promossa e finanziata, incrementando l'alfabetizzazione scientifica e la democratizzazione della scienza. Ciò anche al fine di aumentare la rilevanza sociale e l'impatto sostenibile della ricerca, in un'ottica di open science a supporto dei processi decisionali.

Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche e di utilità sociale, in via principale nel campo della Citizen Science (CS). In particolare, l'associazione intende promuovere il pieno sviluppo della CS in Italia intesa come qualsiasi attività che coinvolga il pubblico in una o più fasi del processo scientifico (sviluppo di ipotesi di ricerca, raccolta, interpretazione e analisi dei dati, pubblicazione e diffusione dei risultati) e che rafforzi l'interfaccia tra scienziati, decisori politici e cittadini.

L'associazione intende rappresentare la comunità italiana di CS a livello nazionale e internazionale, facilitando la comunicazione e disseminazione dei progetti di CS italiani, favorendo l'attività di networking e promuovendo la condivisione di buone pratiche e lo scambio di esperienze.

L'associazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare, l'Associazione realizza i propri scopi in linea con i 10 principi enunciati dalla European Citizen Science Association (ECSA):

- a) promuovendo iniziative e attività inerenti vari ambiti della CS, inclusi lo sviluppo e la partecipazione a progetti nazionali ed internazionali e la creazione di partenariati che coinvolgano i soci;
- b) raccogliendo, sviluppando e disseminando buone pratiche sulla CS, attraverso siti web, social media, workshop, conferenze e pubblicazioni;
- c) implementando e mantenendo un portale web a servizio della comunità nazionale di CS;
- d) creando sinergie con le istituzioni per promuovere l'eccellenza nella CS;
- e) sviluppando metodologie e strumenti educativi e formativi per facilitare il coinvolgimento attivo della comunità nel processo scientifico.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale n. 107 del 19/05/2021.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, nei limiti consentiti dall'art. 4 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta, anche sotto forma di modulo digitale appositamente predisposto.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- essere convocati all'Assemblea dei Soci, esercitare il diritto di voto o di delega, chiedere la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività all'interno della associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica per morosità della quota sociale (come da regolamento).

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato dall'Assemblea oppure se obbligatorio per Legge.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Gli enti diversi da persone fisiche partecipano alle votazioni attraverso un loro delegato, che ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta (anche per via telematica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'atto costitutivo o lo statuto prevedono l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche allo Statuto;
- approva i regolamenti dell'associazione, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio direttivo)**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi, specificandone la motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- assumere personale dipendente o stipulare contratti con associati e terzi.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio Direttivo può avvalersi dei responsabili di eventuali gruppi di lavoro, che possono partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, nominati dall'Assemblea, compreso tra 5 e 7, inclusi Presidente e Vicepresidente, per la durata di 3 anni e rieleggibili per 2 mandati.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario e un Tesoriere (che possono coincidere con la stessa persona) e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Tiene inoltre il libro degli associati e redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote annuali e cura l'amministrazione finanziaria secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Annualmente redige il bilancio consuntivo per l'anno trascorso e il bilancio preventivo per l'anno seguente.

La maggioranza dei membri del Consiglio direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è deliberato dall'Assemblea per sua scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Tesoriere per conto del Consiglio direttivo e condiviso con tutti gli associati nei 15 giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione. Viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri, liberamente consultabili dagli associati:

- libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se esistente, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio

2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSSETO
ALLEGATO
Registrato il 23-2-23 al n. 252
Mod. 2

Roberto INNOCENTI

